



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 24

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Villanova, Michieletto, Boron, Pan, Cecchetto, Rigo, Cestari, Zecchinato, Speranzon, Razzolini, Soranzo, Cestaro e Sponda *

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 dicembre 2020.

* Con nota del 23 dicembre 2020, prot. 17592 i consiglieri Cecchetto, Rigo e Cestari hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 23 dicembre 2020, prot. 17593 il consigliere Zecchinato ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 7 gennaio 2021, prot. 65 il consigliere Speranzon ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 7 gennaio 2021, prot. 67 il consigliere Razzolini ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 7 gennaio 2021, prot. 75 il consigliere Soranzo ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 18 gennaio 2021, prot. 698 il consigliere Cestaro ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 30 giugno 2021, prot. 10745 la consigliera Sponda ha sottoscritto la proposta di legge.

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

R e l a z i o n e:

Signor Presidente colleghi Consiglieri,

il rispetto per gli animali è atteggiamento di squisita civiltà che spesso purtroppo si dimentica anche nella nostra evoluta Regione.

Il Veneto non è esente dalla piaga dell'abbandono di animali d'affezione, da fatti di assurda crudeltà sugli animali che la cronaca spesso riporta, da problemi inerenti le strutture di ricovero per animali abbandonati, sovente insufficienti e bisognose di interventi di ampliamento o risanamento.

La tutela degli animali d'affezione e - più in generale - la convivenza equilibrata delle persone con gli animali ed il rispetto delle loro caratteristiche naturali ed etologiche, è questione che riguarda tutti noi e che dunque non può continuare a gravare prevalentemente sulle spalle, pur generose, dei volontari.

È dovere del legislatore regionale contribuire alla crescita culturale ed umana della propria comunità, attraverso una proposta di legge che disciplini in modo organico ed innovativo le iniziative a tutela degli animali d'affezione, di promozione di una cultura del rispetto degli animali e contro l'abbandono.

I tempi sono ormai maturi per affrontare in modo diverso le questioni inerenti il rapporto tra l'uomo e gli animali, in nome di una concezione un po' meno antropocentrica dell'esistenza ed un po' più rispettosa della vita delle creature che con noi convivono, la cui sensibilità è un fatto scientificamente dimostrato e la cui capacità di affezione all'uomo è ricchezza preziosa per tutti noi.

La generale crescita d'attenzione del legislatore verso gli animali è infatti significativamente attestata anche dalla modifica, a suo tempo votata all'unanimità, dell'articolo 727 del codice penale, norma che sanziona con la reclusione il maltrattamento e l'abbandono di animali. Prima della menzionata significativa riforma della norma penale chi maltrattava o uccideva un animale veniva punito con una semplice ammenda. La legislazione penale nazionale si è dunque avvicinata a quella dei più evoluti Paesi europei, in cui gli animali vengono tutelati in quanto esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di essere "soggetti di diritti" e non cose. Si vuol ricordare, a proposito, che il 13 dicembre 2007 a Lisbona, i Capi di Stato e dei Governi dei paesi UE hanno firmato il nuovo Trattato dell'Unione europea. In questo trattato è stato integrato anche il testo del Protocollo relativo alla protezione e al benessere degli animali, originariamente un allegato al Trattato di Amsterdam. In base a questo, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovranno avere massimo riguardo verso le necessità degli animali formulando e migliorando le relative politiche, in modo particolare nei settori dell'agricoltura e della ricerca. Ancora, in Germania, con emendamento alla Costituzione, si è riconosciuta la capacità degli animali di soffrire ed il loro diritto ad essere tutelati dallo Stato, mentre in Svizzera si è proceduto ad una revisione legislativa destinata a cambiare le norme dei codici per garantire tutele giuridiche a tutti gli animali domestici ed in Inghilterra è stata proposta una "carta dei diritti" per tutti gli animali domestici.

A livello nazionale si segnala l'Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013 e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14/02/2013 volto a promuovere

specifiche disposizioni da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzate all'armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione ed assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore al fine di garantire l'interoperatività tra le anagrafi canine regionali e l'anagrafe nazionale.

Con questa proposta di legge si vuole pertanto che anche la normativa regionale del Veneto segni un significativo passo in avanti verso la tutela degli animali d'affezione, ponendo disposizioni con aspetti di profonda innovazione sul trattamento dei medesimi.

Il progetto di legge si propone come nuovo testo normativo regionale sulla tutela degli animali d'affezione, sostituendosi con ciò alla vigente legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, della quale dispone l'abrogazione.

Il testo si compone di 33 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Il Capo I, "Disposizioni generali" illustra le finalità della presente legge che promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi e il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo e interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali d'affezione.

Il Capo II, "I soggetti della tutela ed i loro compiti", descrive i compiti e le funzioni che, ai fini della legge, spettano alla Regione, ai comuni, alle aziende ULSS, alle associazioni ed enti di protezione animale. L'articolo 9 prevede e regola l'anagrafe canina e felina: il contenuto è stato aggiornato e modificato in virtù dei contenuti del DPCM del 28 febbraio 2013 (Recepimento dell'accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003). Di nuova introduzione è l'opportunità di implementare la banca dati regionale anche per i Veterinari liberi professionisti.

Viene introdotto il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati nella banca dati, nonché di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista autorizzato dalle Aziende ULSS per l'accesso alla banca dati regionale, recependo quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.

I comuni (articolo 12), assieme alle aziende ULSS (articolo 10), ai medici veterinari convenzionati, alle associazioni ed enti per la tutela degli animali, sono i soggetti operativi della legge.

Ai comuni spettano, nel territorio di propria competenza, la costruzione dei rifugi per animali e il risanamento delle strutture esistenti, assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati e dei gatti (di cui all'articolo 10, comma 1, lettera k), nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Aziende ULSS, garantire le condizioni per la degenza e le cure dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente (ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g), aggiornare i servizi veterinari delle Aziende ULSS sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti, promuovere campagne di sensibilizzazione per

incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i rifugi pubblici o convenzionati, anche mediante agevolazioni pratiche di sostegno.

Le aziende ULSS svolgono le funzioni necessarie a garantire sul territorio regionale le attività sanitarie e gli interventi previsti dalla legge. Spetta loro, in particolare, la predisposizione di piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei rifugi per animali; la promozione e l'attuazione di interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico; l'attivazione del servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali; assicurare la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai rifugi nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse; la gestione sanitaria dei canili sanitari tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti autorizzati; la predisposizione, presso i canili sanitari, di un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso, diurno e notturno, tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti autorizzati; l'attivazione di un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti.

Il Capo III, "Tutela e controllo del benessere degli animali", contiene importanti disposizioni, tra le quali si evidenziano quelle relative a: obblighi dei proprietari e detentori degli animali (art. 13); misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità (art. 14); l'affidamento di animali maltrattati (art. 15); l'addestramento e l'educazione degli animali (art. 17); il controllo del randagismo (art. 18); la disciplina del trasporto e della vendita degli animali (art. 20); la protezione dei gatti in libertà (art. 21); la pet therapy, l'accesso degli animali in strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia (artt. 23, 24, 25).

Il Capo IV, "Controlli e sanzioni", è dedicato ai soggetti preposti alla vigilanza della corretta applicazione della legge definendo le funzioni e i poteri delle guardie zoofile volontarie (articolo 28) di cui al DPR 31/3/1979 (ex guardie ENPA) a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione, alle sanzioni amministrative previste per la violazione della legge (articolo 29).

Infine al Capo V, "Disposizioni finali", è stata introdotta la "clausola valutativa" (articolo 30) che prevede una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione. L'articolo 31 contiene la norma finanziaria e infine si provvede all'abrogazione della vigente normativa in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto, in attuazione della normativa dell'Unione europea, della normativa Nazionale e in particolare della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi e il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo e interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali d'affezione.

2. All'attuazione della presente legge, provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i comuni, singoli o associati e le Aziende ULSS, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti autorizzati, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti e alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

Art. 2 - Oggetto.

1. Ai fini della presente legge per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973", e successive modificazioni.

Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità;
- b) animali randagi: gli animali d'affezione vaganti sul territorio e che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
- c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;
- d) animale sinantropo: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale oramai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari;

- e) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico;
- f) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;
- g) banca dati regionale anagrafe canina e felina: il sistema informativo on line della Regione del Veneto di registrazione dei codici identificazione per cani, gatti e furetti (tatuaggi e/o microchip);
- h) prestazioni sanitarie di primo e secondo livello: tutte le attività di anagrafe, sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso erogate anche in regime di ricovero o di day hospital rese dalle aziende sanitarie locali (ULSS) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;
- i) maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abituaria, procurata fame o sete, gli inumanità con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, determinare condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, il mancato rispetto delle esigenze etologiche e relative al benessere psico-fisico dell'animale, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

CAPO II - I soggetti della tutela ed i loro compiti

Art. 4 - Competenze della Giunta regionale

1. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e rifugi per animali privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Art. 5 - Rifugi per animali.

1. La Regione, d'intesa con i comuni, promuove la realizzazione di rifugi per animali e la riqualificazione di quelli esistenti.

2. Il dimensionamento e il numero dei rifugi per animali è rapportato alla popolazione di cani e gatti presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.

4. La gestione dei rifugi per animali può essere affidata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, alle associazioni ed agli enti di cui all'articolo 6. La ripartizione dei costi relativi al servizio svolto dai rifugi per animali ha luogo in base al numero degli abitanti residenti presso il comune che si avvale, a mezzo di convenzione, del servizio di rifugio.

5. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con l'Azienda ULSS ed i

medici veterinari liberi professionisti. Ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss compete la verifica sullo stato di salute degli animali e sul livello di assistenza sanitaria garantita agli animali ospitati presso le strutture comunali o convenzionate.

6. Per fornire il giusto supporto e per accelerare i tempi d'affido dei cani con problemi comportamentali presenti, i rifugi per animali devono garantire la presenza di figure professionali riconosciute, specializzate nel settore, impiegate per garantire un rapido riequilibrio comportamentale dell'animale.

Art. 6 - Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.

1. È istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.

2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione del Veneto.

3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'Azienda ULSS competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche, di cui al comma 1, il pubblico interesse e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti per sede di attività.

4. Ciascuna associazione presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, alla Regione per il tramite dell'Azienda ULSS competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte. L'iscrizione ha durata triennale. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione dall'albo, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui ai commi 2 e 3. La perdita dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché l'accertata e continuata inidoneità igienico-sanitaria delle strutture gestite, comportano la cancellazione dall'Albo che viene deliberata dalla Giunta regionale e comunicata al soggetto interessato mediante comunicazione certificata. Allo stesso va comunicato, motivandolo, il diniego dell'iscrizione.

5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.

6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

7. A fronte dell'attività di controllo e supervisione svolta congiuntamente dalla Regione del Veneto e dalle Aziende ULSS sulle associazioni iscritte all'Albo, i Comuni e le stesse Aziende ULSS in fase di ricerca dei soggetti a cui affidare servizi in convenzione, fermo restando le disposizioni in materia di gare ed appalti, dovranno prioritariamente rivolgere la loro ricerca tra i soggetti iscritti all'Albo, tenendone conto in fase di espletamento delle attività di ricerca e gara.

Art. 7 - Educazione e formazione.

1. La Regione e i comuni, in collaborazione con le Aziende ULSS e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, gli ordini professionali, gli enti e le associazioni interessate, promuovono iniziative di formazione ed educazione al rispetto e alla protezione degli animali.

2. La Regione del Veneto patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.

3. La Regione del Veneto attua entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le Aziende ULSS, con le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle Aziende ULSS e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Art. 8 - Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti.

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle Aziende ULSS, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali".

2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9 - Banca dati regionale anagrafe canina e felina.

1. Presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione del Veneto (CREV) è istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati", alla quale il proprietario, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente. Oltre alle Aziende ULSS, hanno accesso alla banca dati, secondo le modalità utili allo svolgimento delle loro funzioni, le Forze dell'ordine, la Polizia Municipale, i Medici Veterinari Liberi professionisti autorizzati e le Associazioni di cui all'art. 6 della presente legge.

2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita o entro trenta giorni dall'adozione o acquisto dell'animale. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.

3. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.

4. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato.

5. L'Azienda ULSS competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.

6. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario nonché dagli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 20, comma 7, lettera d), presso le strutture dell'Azienda ULSS o presso il veterinario libero professionista autorizzato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture dell'Azienda ULSS è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip. Le Aziende ULSS destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei rifugi municipali.

7. I cani randagi catturati sul territorio comunale sono registrati dall'Azienda ULSS a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.

8. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario è effettuato:

- a) dai veterinari pubblici;
- b) dai veterinari liberi professionisti autorizzati dalle Aziende ULSS.

9. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il microchip identificativo.

10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto oppure per e-mail anche certificata, all'Azienda ULSS competente per territorio:

- a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;
- b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall'evento;
- c) lo smarrimento del cane entro le quarantotto ore dall'evento;
- d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.

11. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.

12. I veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono autorizzati dalle Aziende ULSS secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.

13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

14. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati regionale anagrafe canina e felina. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'Azienda ULSS o presso il veterinario libero professionista autorizzato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture dell'Azienda ULSS è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.

15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'Azienda ULSS gratuitamente con il microchip all'atto

della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.

16. È vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:

- a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 14 e 15;
- b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, autorizzato dalle Aziende ULSS per l'accesso alla banca dati;
- c) sprovvisti di certificato veterinario di buona salute;
- d) sprovvisti di pedigree, come previsto dal comma 10, dell'articolo 20.

Art. 10 - Competenze delle Aziende ULSS.

1. I servizi veterinari delle Aziende ULSS:

- a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei rifugi per animali;
- b) promuovono e attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
- c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 12. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dall'Azienda ULSS e dal comune;
- d) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai rifugi nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
- e) espletano la gestione sanitaria dei canili sanitari tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti autorizzati;
- f) predispongono presso i canili sanitari un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso, diurno e notturno, tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti autorizzati;
- g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, anche tramite Cliniche Veterinarie private convenzionate operative 24 ore per garantire gli interventi chirurgici salvavita, specialistici, e con Ambulatori Veterinari privati, su chiamata dei cittadini o delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) sotto il coordinamento del veterinario delle Aziende ULSS reperibile. Le spese per le prestazioni erogate a cani o gatti riconducibili ad un proprietario o ad un detentore sono, in ogni caso, a carico di quest'ultimi.;
- h) implementano nella banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip e le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
- i) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale;

j) promuovono e partecipano a iniziative promosse da Regione, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSV), dai comuni, dagli ordini veterinari provinciali, dalle università, dagli enti o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite e il non abbandono;

k) provvedono alle reimmersione in libertà dei gatti feriti soccorsi, al termine della necessaria degenza, o all'eventuale inserimento degli stessi, in caso di comprovata necessità, presso apposite strutture convenzionate con le amministrazioni comunali secondo le modalità di cui all'articolo 12.

2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, le Aziende ULSS attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello di cui all'articolo 11, anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario. Qualora non sussistano le condizioni per garantire lo svolgimento dei servizi sopra indicati, le Aziende ULSS dovranno avvalersi della collaborazione di liberi professionisti autorizzati e/o strutture veterinarie autorizzate e idonee alle prestazioni richieste.

3. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle Aziende ULSS rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognosi di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.

Art. 11 - Medicina veterinaria.

1. Gli interventi di medicina veterinaria erogati agli animali di affezione consistono in prestazioni di primo livello e di secondo livello.

2. Le prestazioni di primo livello, erogate dal servizio veterinario o da medici veterinari liberi professionisti autorizzati consistono, in particolare, nei seguenti interventi:

- a) inoculazione del microchip e iscrizione nell'anagrafe regionale;
- b) profilassi vaccinale;
- c) profilassi e cura di endo ed ectoparassitosi;
- d) profilassi e cura di malattie zoonotiche;
- e) prevenzione e controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione;
- f) interventi clinici e chirurgici di base e di primo soccorso.

3. Le prestazioni di secondo livello consistono in interventi complessi, anche urgenti, e sono erogate, previa stipulazione di protocollo d'intesa con la Regione, dall'Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Padova o da strutture private autorizzate per lo svolgimento di tali attività.

4. Le spese per le prestazioni erogate a cani o gatti riconducibili ad un proprietario o ad un detentore sono, in ogni caso, a carico di quest'ultimi.

Art. 12 - Compiti dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati provvedono:

- a) alla costruzione dei rifugi per animali e al risanamento delle strutture esistenti. I rifugi pubblici, se non gestiti dal comune, sono affidati in gestione

mediante convenzione alle associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 6;

b) a convenzionarsi con rifugi privati e con rifugi gestiti da associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 6, se il comune è sprovvisto di canile municipale. Tali strutture convenzionate possiedono tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 5, comma 3;

c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati e dei gatti di cui all'articolo 10, comma,1, lettera k), nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle Aziende ULSS;

d) a garantire le condizioni per la degenza e le cure dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera g);

e) ad aggiornare i servizi veterinari delle Aziende ULSS sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;

f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i rifugi pubblici o convenzionati, anche mediante agevolazioni pratiche di sostegno (alimenti, prestazioni veterinarie effettuate presso le strutture veterinarie delle Aziende Ulss o presso strutture veterinarie private autorizzate);

g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato", in materia di protezione degli animali;

h) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina;

i) la redazione di un regolamento comunale sul benessere animale.

2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;

b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche non accertati giudizialmente, o di stati di incuria accertati dai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss competenti per territorio, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione presso strutture di ricovero, per l'accertamento delle condizioni fisiche e psicologiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale, ed eventualmente dati in affido temporaneo per la successiva adozione a soggetti privati.

CAPO III - Tutela e controllo del benessere degli animali

Art. 13 - Obblighi dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.

1. I proprietari e detentori di animali d'affezione hanno l'obbligo di garantire la salute e il benessere del proprio animale, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare:

- a) assicurare all'animale cibo ed acqua in quantità sufficiente e con periodicità adeguata alle sue caratteristiche fisiche ed etologiche;
- b) garantire l'equilibrio fisico dell'animale mediante possibilità di movimento;
- c) garantire le necessarie cure sanitarie attraverso prestazioni veterinarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico, compresa la prevenzione da infestazioni di ectoparassiti;
- d) garantire l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura e angoscia;
- e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- g) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.

2. I proprietari e detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.

3. Il proprietario di un cane o di un gatto iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 9 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare l'animale ad una struttura pubblica o convenzionata.

4. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento, motivando per iscritto l'eventuale diniego, e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario dell'animale alle spese di mantenimento, tenendo conto delle effettive capacità economiche del proprietario e delle motivazioni espresse. A fronte dell'istruttoria, il sindaco può anche prevedere l'accoglimento a titolo gratuito dell'animale con spese a carico dell'Amministrazione comunale. L'animale sarà preventivamente accolto presso la struttura sanitaria competente per le normali attività di vigilanza sanitaria, profilassi e sterilizzazione.

Art. 14 - Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".

2. È vietato:

- a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
- b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute degli stessi; è vietato l'utilizzo di collari elettrici o a punte o qualunque altro mezzo che causi una sofferenza fisica o psicologica;
- c) abbandonare i cani, i gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio;
- d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di sofferenze;

- e) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali;
- f) lasciare cronicamente incustoditi gli animali d'affezione per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
- g) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
- h) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 "Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";
- i) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
- j) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
- k) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

Art. 15 - Affidamento degli animali maltrattati.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), in caso di maltrattamento di animale d'affezione, i soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, di cui all'articolo 28, provvedono alla denuncia del fatto costituente reato, ai sensi degli articoli 727 e 544 ter del codice penale, all'autorità giudiziaria e provvedono al sequestro dell'animale oggetto di maltrattamento, affinché i servizi veterinari delle Aziende ULSS o il servizio comunale competente provveda al suo affidamento alle associazioni o enti di cui all'articolo 6 o a privati, a spese del proprietario, possessore o detentore, fino alla possibile adozione.

2. Sono vietati tanto l'affidamento quanto la cessione di animali a soggetti che abbiano riportato condanne penali o sanzioni amministrative per comportamenti ai danni degli animali.

Art. 16 - Cani morsicatori.

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'Azienda ULSS di riferimento.

2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'Azienda ULSS di riferimento.

3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario o del detentore.

4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'Azienda ULSS accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.

5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un eventuale cambiamento di proprietà.

6. Qualora un cane venga certificato come “irrecuperabile” è mantenuto, a spese del proprietario o del detentore che non sia in grado di provvedere alla sua custodia, presso strutture autorizzate che garantiscano l’incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un’associazione per la protezione degli animali.

7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

Art. 17 - Addestramento ed educazione.

1. L’attività di addestramento di animali è sottoposta a vigilanza veterinaria.

2. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, in ambienti che impediscano all’animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

3. È vietata ogni forma di addestramento teso ad esaltare l’aggressività.

4. Gli addestratori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al comune ove viene praticato l’addestramento e all’Azienda ULSS di riferimento.

5. Gli addestratori registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti all’addestramento; il registro è vidimato dall’Azienda ULSS.

6. È vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche salvo quanto previsto all’articolo 2, comma 2, della presente legge.

Art. 18 - Controllo del randagismo.

1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso il canile sanitario e restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell’articolo 9 oppure non identificato, ma riconosciuto dal proprietario, previo pagamento delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile.

2. Qualora il cane, catturato a cura del servizio veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio, non risulti iscritto all’anagrafe canina e non venga reclamato dal legittimo proprietario verrà ricoverato presso i rifugi municipali o presso i rifugi privati convenzionati. Il servizio veterinario dell’Azienda ULSS competente sul luogo di cattura provvede prima del trasferimento dal canile sanitario, all’applicazione del microchip, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.

3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 13. Trascorsi sessanta giorni dalla cattura i cani possono essere destinati all’adozione.

4. Gli animali dei rifugi municipali, dei rifugi privati convenzionati con i comuni, dei rifugi privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione. L’adottante deve garantire il buon trattamento e sottoscrivere la modulistica legata agli impegni dell’affidatario, che consente anche i controlli sull’animale affidato. Al fine di garantire sempre la completa tracciabilità dell’animale, colui che sottoscrive gli impegni di adozione, senza esclusione alcuna, deve essere

l'affidatario effettivo dell'animale e per tale ragione, non sono ammesse deleghe verso terzi siano essi privati che Associazioni.

5. È istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei rifugi nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle Aziende ULSS, risulta necessario il trasferimento.

Art. 19 - Furto, smarrimento, ritrovamento di animali.

1. Il proprietario, possessore o detentore di animale d'affezione che ne subisca il furto o lo smarrimento deve provvedere alla denuncia del fatto, nelle quarantotto ore successive, all'organo di polizia locale del comune di appartenenza e/o del comune in cui il fatto si sia verificato ed alla Azienda ULSS presso la cui anagrafe l'animale sia iscritto, anche ai fini dell'inserimento del dato presso il sito informatico istituito presso CREV.

2. La denuncia scritta del furto o dello smarrimento, deve recare ogni dato identificativo relativo al proprietario, possessore o detentore dell'animale ed i dati identificativi dell'animale stesso e descrivere il luogo e la data della scomparsa, oltre a qualsiasi elemento utile al ritrovamento.

Art. 20 - Trasporto e vendita di animali di affezione.

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati e devono avere caratteristiche tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e devono assicurare adeguata ventilazione e cubatura.

3. È vietato, comunque, trasportare animali, nei vani portabagagli chiusi degli autoveicoli, per qualsiasi periodo di tempo.

4. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce le norme e le modalità di viaggio, nonché le caratteristiche dei mezzi per il trasporto degli animali.

5. Sono considerate forme di sofferenza di cui al comma 1, nel trasporto, anche:

- a) la privazione di cibo o di acqua;
- b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;
- c) la ventilazione inadeguata;
- d) l'esposizione alle intemperie;
- e) la costrizione in ambienti non igienici.

6. È fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita se si determina almeno una delle condizioni di cui al comma 5.

7. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:

- a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
- b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali presso l'esercizio o l'allevamento e renderlo disponibile al controllo degli organi predisposti;

c) vendere o cedere gli animali previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario;

d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;

e) effettuare, in conformità all'articolo 9, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla Azienda ULSS territorialmente competente per sede di esercizio.

8. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 7 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite.

9. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla preregistrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati.

10. È vietata la vendita degli animali senza pedigree, come da D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 529 recante "Attuazione della direttiva 91/174/ CEE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza".

Art. 21 - Protezione dei gatti in libertà.

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.

2. È vietato a chiunque maltrattare o spostare dai luoghi dove abitualmente essi vivono i singoli gatti o le colonie feline in libertà. È consentita la loro alimentazione da parte di singoli cittadini o Associazioni nel rispetto delle regole igienico-sanitarie ed è vietato ostacolare tale attività o danneggiare i mezzi a tal scopo utilizzati.

3. Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle Aziende ULSS anche per attuare piani di contenimento delle nascite mediante programmi di sterilizzazioni come previsto dall'articolo 10 comma 1, lettera b), predisposti di concerto con il sindaco. I singoli cittadini e le associazioni di cui all'articolo 6 della presente legge hanno la facoltà di segnalare all'Azienda ULSS le colonie o i singoli gatti vaganti affinché sia dato avvio al necessario piano sanitario di sterilizzazione ed identificazione.

4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'Azienda ULSS, anche con medici veterinari autorizzati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.

5. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dall'articolo 14, comma 1. È vietata la cattura dei gatti che vivono in libertà, fatta eccezione per le sole attività di cura e per l'attuazione dei piani di sterilizzazione. Per tali attività, la cattura e la gestione degli animali nonché la loro reimmissione in libertà dovrà essere effettuata solo da personale incaricato o dalle Associazioni di cui all'articolo 6.

6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite oltre che dalle Aziende ULSS anche da privati cittadini, volontari individuati per lo scopo o dalle associazioni di cui all'articolo 6, cui compete in occasione dei piani di sterilizzazione l'onere di prelevare gli animali, trasportarli all'Azienda ULSS per la sterilizzazione e di rimmetterli nella colonia di provenienza. In assenza di associazioni o privati cittadini, le attività sopra indicate saranno svolte da

personale incaricato dall'Azienda ULSS e/o dal comune. I privati cittadini e le associazioni, che si rendessero disponibili, ai sensi del presente comma per la gestione delle colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza segnalando eventuali necessità all'Azienda ULSS o al sindaco avvalendosi dell'opera di medici veterinari dell'Azienda ULSS o delle strutture veterinarie autorizzate, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

Art. 22 - Manifestazioni popolari.

1. I comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente solo se:

- a) la pista delle corse è ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- b) il percorso della gara è delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
- c) è necessario il rilascio del parere veterinario dell'Azienda ULSS che certifichi lo stato di salute degli animali prima della gara/manifestazione;
- d) la presenza obbligatoria, per tutto il perdurare della manifestazione, di personale veterinario atto al controllo del benessere animale anche in caso di traumi e/o infortuni.

Art. 23 - Tecniche di pet-therapy.

1. Le strutture da dedicare alle attività pet-therapy sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di pet-therapy è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'Azienda ULSS che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.

2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di pet-therapy è soggetta ad autorizzazione sanitaria del comune ove insiste la struttura ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

Art. 24 - Accesso degli animali in strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.

1. È consentito l'accesso di animali al seguito di proprietari ricoverati in strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, in conformità alle disposizioni stabilite dalla direzione sanitaria delle strutture medesime.

2. Nelle case di riposo per anziani, è consentito alle persone ricoverate, detenere i propri cani, gatti, piccoli roditori o volatili, salvo specie espressamente proibite dall'Azienda ULSS.

3. Gli animali, di cui ai commi 1 e 2, possono essere tenuti nella stanza del proprietario, a sua discrezione, nei giardini o nelle parti comuni della struttura, seguendo le disposizioni contenute nella presente legge. Nelle parti comuni interne ed esterne di tali edifici, i cani sono tenuti al guinzaglio e ove sia necessario, anche dotati di museruola.

4. Il proprietario dell'animale deve avere la massima attenzione affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno a persone e a cose.

5. Le Aziende ULSS dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

6. Nelle aree di pertinenza di tali strutture è consentita la permanenza dei cani liberi accuditi e di colonie feline.

7. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'accesso degli animali nelle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio per il proprietario condurre l'animale al guinzaglio ed avere a disposizione la museruola o altro strumento contenitivo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

2. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contenimento dei diversi interessi coinvolti.

3. Ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario.

4. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

6. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

7. È obbligatorio, in qualsiasi luogo pubblico, il possesso e l'utilizzo di accessori per la raccolta delle deiezioni.

Art. 26 - Mense aziendali e cibo per animali.

1. Le associazioni animaliste e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali in stato d'abbandono, senza perseguire scopi di lucro, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche, di aziende private, supermercati, negozi, per il prelievo dei residui ed eccedenze di qualsiasi tipo di

cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, o altri alimenti da destinare agli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 27 - Disposizioni in materia di cimiteri.

1. La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

2. La Giunta regionale approva, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali da compagnia.

CAPO IV - Controlli e sanzioni

Art. 28 - Guardie zoofile.

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge, i comuni, singoli o associati, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.

2. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione e secondo programmazione redatta dai servizi veterinari delle Aziende ULSS.

3. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1, i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esame di idoneità a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 3.

4. Le guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, gli estremi del provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la durata della validità.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

Art. 29 - Sanzioni amministrative.

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 600,00;
- b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettere da a) a g) e da i) a k), salvo che il fatto non costituisca più grave reato si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00;
- c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00;
- d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 10 e 16, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
- e) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;

f) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 20, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;

g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 20, commi 6 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.

2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle Aziende ULSS e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 9 e 10.

CAPO V - Disposizioni finali

Art. 30 - Clausola valutativa.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La competente Commissione consiliare, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, riferisce al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 31 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, quantificati in euro 200.000,00, per l'esercizio finanziario 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" e contestuale riduzione di pari importo delle risorse allocate alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi"; del bilancio di previsione 2021-2023;

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 07 "Turismo" - Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 32 - Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60.

2. È abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016".

Art. 33 - Entrata in vigore.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali	5
Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Oggetto.....	5
Art. 3 - Definizioni.....	5
CAPO II - I soggetti della tutela ed i loro compiti.....	6
Art. 4 - Competenze della Giunta regionale	6
Art. 5 - Rifugi per animali.	6
Art. 6 - Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.....	7
Art. 7 - Educazione e formazione.	8
Art. 8 - Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti.....	8
Art. 9 - Banca dati regionale anagrafe canina e felina.	8
Art. 10 - Competenze delle Aziende ULSS.....	10
Art. 11 - Medicina veterinaria.....	11
Art. 12 - Compiti dei comuni.....	11
CAPO III - Tutela e controllo del benessere degli animali.....	12
Art. 13 - Obblighi dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione.	12
Art. 14 - Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità.	13
Art. 15 - Affidamento degli animali maltrattati.....	14
Art. 16 - Cani morsicatori.....	14
Art. 17 - Addestramento ed educazione.....	15
Art. 18 - Controllo del randagismo.....	15
Art. 19 - Furto, smarrimento, ritrovamento di animali.	16
Art. 20 - Trasporto e vendita di animali di affezione.....	16
Art. 21 - Protezione dei gatti in libertà.	17
Art. 22 - Manifestazioni popolari.	18
Art. 23 - Tecniche di pet-therapy.....	18
Art. 24 - Accesso degli animali in strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.....	18
Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.	19
Art. 26 - Mense aziendali e cibo per animali.....	19
Art. 27 - Disposizioni in materia di cimiteri.....	20
CAPO IV - Controlli e sanzioni.....	20
Art. 28 - Guardie zoofile.....	20
Art. 29 - Sanzioni amministrative.....	20
CAPO V - Disposizioni finali.....	21
Art. 30 - Clausola valutativa.	21
Art. 31 - Norma finanziaria.....	21
Art. 32 - Abrogazioni.....	21
Art. 33 - Entrata in vigore.....	21